

DURATA E DETERMINAZIONE DELLE FERIE

L'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite **non inferiore a 4 settimane**. Tale periodo va goduto per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

A conferma di questo e in base alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 66/2003 si possono distinguere **due periodi di ferie**:

- **un primo periodo**, di almeno due settimane, da fruirsì in modo ininterrotto nel corso dell'anno di maturazione, su richiesta del lavoratore che dovrà essere formulata tempestivamente, in modo che l'imprenditore possa operare il corretto temperamento tra le esigenze dell'impresa e gli interessi del prestatore di lavoro;
- **un secondo periodo**, di due settimane, da fruirsì anche in modo frazionato ma entro 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione;

Nel rispetto del principio dettato dall'art. 2109, co. 2 e 3, cod. civ. il periodo di fruizione delle ferie è stabilito dal datore di lavoro non arbitrariamente, ma tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.

E' doveroso sottolineare che il datore di lavoro deve comunque comunicare preventivamente al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.

In caso di sospensione dell'attività lavorativa, ovvero nell'ipotesi di CIG a zero ore, l'esercizio del diritto alle ferie, sia con riferimento alle ferie già maturate sia riguardo a quelle infra-annuali in corso di maturazione, può essere posticipato al momento della cessazione dell'evento sospensivo coincidente con la ripresa dell'attività produttiva.

Il datore di lavoro che viola la disposizione dell'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003 è punito con la **sanzione amministrativa** da 100 euro a 600 euro;

A decorrere dal 1° gennaio 2019, ex art. 1, comma 445, lett. d), L. n. 145/2018 (cd. Legge di Bilancio 2019), tale sanzione è aumentata del 20% , pertanto gli importi sono ora compresi tra 120 e 720 euro.

Luino, 23.07.2021